Progr. 11

REPUBBLICA ITALIANA

*REGIONE SICILIANA*
*ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA*
*Dipartimento Bilancio e Tesoro*
*Ragioneria Generale della Regione*
Servizio 1 - Bilancio e Programmazione
*e*
*mail:*servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

***CIRCOLARE N.*** 1

***Prot.*** 515 ***/B.05.01***

***Palermo,*** 05/01/2018

**OGGETTO:** Esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2018.

**ALLA SEGRETERIA GENERALE**

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI D UFFICI EQUIPARATI**

**AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI**

**ALLE RAGIONERIE CENTRALI**

e, p.c. **ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**AGLI ASSESSORI REGIONALI**

**ALLA CORTE DEI CONTI**

***LORO SEDI***

Con la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 il Governo della Regione è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale il Bilancio della Regione per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018/2020 e comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'anno 2018.

Con il predetto esercizio provvisorio, cui, com'è noto, si applica la disciplina del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e s.m.i. e dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, il Governo è stato autorizzato alla gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di

previsione per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 dell'articolo 1 della predetta legge prevede, che la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nella disposizione dei pagamenti non si applichi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e all'articolo 6, comma 8 della legge regionale 8 maggio 2017, n.8 (Missione 20 – Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 – Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 – Programma 5 (capitolo 150514).

Per stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel Bilancio di previsione 2017/2019 definitivamente approvato si intendono gli stanziamenti del Bilancio di previsione di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n.9 comprensivi delle variazioni delle successive legge regionale 11 agosto 2017, n.15 e legge regionale 11 agosto 2017, n.16.

Considerato che i predetti stanziamenti sono stati inoltre incrementati con apposite variazioni di bilancio effettuate fino alla data del 31/12/2017 sulla base dei cronoprogrammi di spesa, i predetti maggiori stanziamenti potranno essere gestiti, mediante l'emissione dei relativi titoli di spesa, nei limiti delle somme già impegnate alla predetta data del 31/12/2017 in considerazione dell'esistenza dell'obbligazione giuridica già assunta.

Inoltre, in ordine alle obbligazioni già assunte, potranno essere gestite , mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, anche le somme già impegnate al 31 dicembre 2017 con impegni pluriennali, nonché si potrà disporre il pagamento delle somme perenti, previa reiscrizione delle relative somme.

Per quanto concerne l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le disposizioni in materia di gestione delle entrate e delle spese e di variazioni di bilancio si rinvia alle circolari n. 2/2015, 4/2015, 1/2016 e 13/2016 diramate da questa Ragioneria generale, alle disposizioni contenute nella nota prot. n.751 del 09 gennaio 2016 riguardante l'introduzione del nuovo codice SIOPE (Sistema di codifica dei capitoli del Piano dei Conti finanziario fino al 5° livello), nonché al contenuto della recente Circolare n.19/2017 relativo all'estensione alla Regione Siciliana, a decorrere dal 1° gennaio 2018, della disciplina del SIOIPE +..

In regime di esercizio provvisorio, secondo il disposto dell'articolo 43 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e quanto indicato al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 del medesimo decreto, sono gestibili gli stanziamenti relativi alle sole **spese correnti** e le eventuali **spese correlate**, gli stanziamenti riguardanti le **partite di giro**, nonché quelli relativi a **lavori pubblici di somma urgenza** o **altri interventi di somma urgenza,** ivi comprese le somme relative agli interventi comunitari ed extra-regionali per i quali è necessario procedere all'erogazione delle somme, in assenza della quale ne deriverebbe la perdita del finanziamento o altro danno per l'Amministrazione. In tali casi, è

consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

In ordine ai limiti dell'entità degli stanziamenti gestibili nel corso dell'esercizio provvisorio, l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. prevede che è possibile impegnare mensilmente per ciascun programma, spese correnti non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti di competenza previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato che, in quanto impegni già assunti, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi, ivi compresi gli impegni reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui.

In ciascuno dei mesi successivi al primo, sarà possibile impegnare la quota di competenza degli stessi, unitamente alle quote dei dodicesimi non utilizzate nei mesi precedenti, come sopra descritto.

Dal limite dei dodicesimi sono escluse le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

La limitazione ai dodicesimi non si applica , inoltre, ai rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, che costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato.

Parimenti gli impegni assunti negli esercizi precedenti, non pagati e mantenuti a residui in quanto **liquidabili**, essendo "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi.

Al riguardo si precisa che verranno rese disponibili come residui, una volta completate le operazioni di parifica dei pagamenti della Cassa regionale con i dati al Sistema informativo, le somme impegnate e non pagate negli esercizi precedenti, per la successiva emissione dei relativi titoli di spesa, e solo dopo che sarà completata l'immissione al sistema della liquidazione delle somme da pagare disposta dalle Amministrazioni con apposito provvedimento.

A tale scopo sarà disponibile al Sistema informativo delle Ragionerie centrali un'apposita funzionalità che consentirà, in luogo degli strumenti utilizzati per gli esercizi precedenti, l'immissione delle singole partite liquidate con i predetti provvedimenti. Specifiche istruzioni verranno fornite alle Ragionerie centrali.

Inoltre, inizialmente sarà inibita la possibilità di procedere alla reiscrizione delle perenzioni al fine di consentire la riduzione delle perenzioni non impegnate e pertanto non pagate nell'esercizio decorso.

Nell'ambito dei controlli di propria competenza sarà cura delle Ragionerie Centrali verificare la sussistenza delle condizioni contabili ed amministrative previste dal decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. al fine di provvedere alla registrazione dei provvedimenti di impegno nel corso dell'esercizio provvisorio.

In regime di 'esercizio provvisorio è possibile utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, sulla base di una **relazione documentata del dirigente competente,** al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate, possono comunque essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. A tal fine la Giunta regionale delibererà, entro il 31 gennaio 2017, l'approvazione, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un pre-consuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. le variazioni consistenti nella reiscrizione di economie di spese vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente e correlate ad entrate accertate negli esercizi precedenti, possono essere richieste dai Dirigenti Generali e disposte con Decreto del Ragioniere Generale.

Pertanto, anche in virtù del citato articolo 2 della legge regionale n.32/2015, nel corso dell'esercizio provvisorio, oltre a quanto sopra indicato, è possibile con decreto del Ragioniere generale:

- effettuare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
- l'utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da **provvedimenti giurisdizionali esecutivi**, da **obblighi tassativamente previsti dalla legge** (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la **prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza**, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;
- effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa contenuti all'interno dello stesso macroaggregato, purché appartenenti alla medesima missione e al medesimo programma, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

- effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza dei capitoli di entrata contenuti all'interno della medesima categoria, purché appartenenti alla medesima tipologia e al medesimo titolo, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

In ordine alle variazioni compensative tra spese dello stesso macroaggregato si rammenta che in tale circostanza non è possibile utilizzare a copertura capitoli di spese obbligatorie, mentre è possibile effettuare variazioni incrementative di spese obbligatorie con capitoli del medesimo macroaggregato.

Le variazioni precedentemente descritte, nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale riguardanti l'esercizio 2019 **solamente se necessarie** per consentire la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, nei casi in cui, i principi contabili consentano l'assunzione di impegni esigibili in esercizi successivi (punto 8.13 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.).

Infine si precisa che in relazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del punto 11.9 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. nel corso dell'esercizio provvisorio non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

In considerazione della particolare importanza di quanto esplicitato nella presente circolare per il rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i,. si invitano tutte le Amministrazioni in indirizzo a dare ampia diffusione delle indicazioni contenute nella presente anche alle strutture decentrate e agli uffici territoriali competenti, affinché le stesse possano attenersi all'osservanza delle medesime.

Si confida nella fattiva attività di controllo delle Ragionerie Centrali tenute alla verifica del rispetto delle condizioni normative vigenti, le quali avranno altresì cura di prestare la consueta collaborazione ai Dipartimenti regionali coesistenti.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione siciliana e del Dipartimento Bilancio nella sezione dedicata alle circolari.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Bologna)

REGIONE SICILIANA * ASSESSORATO DELL'ECONOMIA *

Il Dirigente del Servizio
(Gloria Giglio)